



**Provincia di Forlì-Cesena**  
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale

# **P.I.A.E.**

Piano Infraregionale delle Attività Estrattive  
(Legge Regionale n. 17 del 18.7.1991)

## **ELABORATI DI PROGETTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**



Adozione: Deliberazione di Consiglio provinciale n. 111731/256 del 17 dicembre 2012  
Controdeduzioni: Deliberazione di Consiglio provinciale n. 33339/47 del 10 aprile 2014  
Approvazione: Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 112576/103 del 19 dicembre 2014



## **Indice**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Relazione e finalità del piano
- Art. 2. Elaborati di progetto costitutivi del piano
- Art. 3. Contenuti del Piano
- Art. 4. Efficacia delle previsioni del piano
- Art. 5. Periodo di validità del piano
- Art. 6. Definizioni
- Art. 7. Impianti di lavorazione

### **TITOLO II – ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE INFRAREGIONALE**

- Art. 8. Modalità di attuazione
- Art. 9. Piano comunale delle attività estrattive
- Art. 10. Documentazione a corredo dei P.A.E.
- Art. 11. Aree estrattive individuate dal P.I.A.E.
- Art. 12. Ulteriori ambiti estrattivi non ricadenti all'interno delle zonizzazioni di P.I.A.E.
- Art. 13. Schede delle aree zonizzate

### **TITOLO III – ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

- Art. 14. Adeguamento del P.A.E.
- Art. 15. Esonero
- Art. 16. Autorizzazione all'Attività Estrattiva
- Art. 17. Procedure di Valutazione di Incidenza
- Art. 18. Contenuti della domanda di autorizzazione

### **TITOLO IV – ZONIZZAZIONI DELLE AREE ESTRATTIVE**

- Art. 19. Poli ed ambiti estrattivi
- Art.19.bis Aree soggette a specifica disposizione in riferimento al P.T.A. regionale
- Art. 20. Ambiti non oggetto di pianificazione
- Art. 21. Quote derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva
- Art. 22. Norme particolari per i Poli estrattivi di pietra da taglio
- Art. 23. Aree da recuperare in quanto già escavate e non sistemate

### **TITOLO V – QUANTITATIVI ESTRAIBILI**

- Art. 24. Obiettivi di quantità
- Art. 25. Quantità previste
- Art. 25.bis Decadenza delle previsioni estrattive antecedenti il P.I.A.E. 2004

Art.25.ter Decadenza delle previsioni estrattive

**TITOLO VI – NORME PARTICOLARI**

Art. 26. Zone boscate

Art. 27. Rete di deflusso

Art. 28. Materiali di scarto

Art. 29. Pendenza delle scarpate, altezza dei fronti di scavo

Art. 30. Tutela delle acque sotterranee

Art. 31. Ritombamenti

Art. 32. Interventi utili in materia di Sicurezza Territoriale

Art. 33. Temi Sitospecifici

Art. 34. Monitoraggio del Piano

Art. 35. Disposizioni transitorie

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Redazione e finalità del piano**

Il presente piano è parte del P.T.C.P. di cui all'art. 26 della L.R. 20/2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.

Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.), redatto a norma della legge regionale 18 luglio 1991 n.17, disciplina le attività estrattive nell'intento di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio.

Nella redazione delle presenti norme è stata presa a riferimento la legislazione nazionale e regionale del settore ed in particolare la legge regionale 18 luglio 1991 n.17, le "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" D.P.R. Del 9 aprile 1959 n.128, nonché altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

I Comuni, attraverso i rispettivi strumenti di pianificazione (P.A.E.), concorrono all'attuazione del P.I.A.E. secondo le modalità e procedure definite dal presente Piano, nonché, per quanto non espressamente disciplinato, dalla L.R. n. 17/91 ovvero dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 2. Elaborati di progetto costitutivi del piano**

Il presente piano è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

- Relazione;
- Studio di Incidenza;
- Valsat-Rapporto Ambientale;
- Quadro d'insieme delle previsioni 1:100.000;
- Carta delle zone incompatibili 1:25.000;
- Carta dei temi sitospecifici 1:25.000;
- Schede delle aree zonizzate;
- Norme Tecniche d'Attuazione;
- Dichiarazione di Sintesi e misure adottate in merito al monitoraggio.

### **Art. 3. Contenuti del piano**

Ai sensi del comma 5<sup>a</sup> dell'art. 6 della L.R. 17/91, il P.I.A.E. contiene:

- a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;
- b) l'individuazione dei poli estrattivi sovracomunali nonché delle ulteriori quote estrattive destinate agli ambiti comunali, idonei a soddisfare il fabbisogno, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a), dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica, delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo, nonché della disponibilità della proprietà all'attuazione della previsione;
- c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate; nonché norme riferite agli interventi subordinati a particolari destinazioni finali delle aree interessate;
- d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile, il

restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

Il P.I.A.E. inoltre contiene:

- 1) la quantificazione, per ogni Comune, dei quantitativi di materiali estraibili; tali quantità risultano vincolanti per il dimensionamento dei successivi P.A.E.;
- 2) l'individuazione degli ambiti estrattivi, qualora le relative zonizzazioni ricadano all'interno di aree soggette alle limitazioni di cui all'art. 35 comma 2 del P.T.C.P. ("zone grigie" nella Carta delle Zone Incompatibili);
- 3) la definizione di particolari modalità d'intervento, laddove questo è utile anche al miglioramento della sicurezza territoriale;
- 4) gli indirizzi ed i criteri sulla base dei quali i Comuni, all'interno dei poli/ambiti estrattivi previsti dal P.I.A.E., provvederanno, attraverso i P.A.E., all'individuazione degli ambiti estrattivi comunali;
- 5) gli indirizzi ed i criteri sulla base dei quali i Comuni, in aree esterne ai poli/ambiti estrattivi previsti dal P.I.A.E., provvederanno, attraverso i P.A.E., all'individuazione degli ambiti estrattivi;
- 6) l'individuazione, attraverso la "Carta delle zone incompatibili", delle porzioni di territorio che presentano vincoli rispetto all'attività estrattiva ed all'interno delle quali non sarà possibile in nessun modo procedere all'attività estrattiva, salvo nei casi definiti al successivo punto 8) e/o previsti e zonizzati dal presente piano;
- 7) l'individuazione, attraverso la carta dei temi sitospecifici, dei tematismi non prettamente vincolanti per le attività estrattive, in relazione ai quali può risultare necessario, in sede di pianificazione comunale o in fase progettuale, individuare disposizioni o approfondimenti sitospecifici;
- 8) la definizione degli elementi costitutivi dei P.A.E. comunali ed i relativi contenuti in aggiunta a quanto indicato all'art. 7 della L.R. n. 17/91;
- 9) la quantificazione della disponibilità di materiale alternativo, sostitutivo degli inerti tradizionali, derivante da recuperi e riciclaggi, i cui quantitativi entrano nel calcolo finale in rapporto allo stimato fabbisogno;
- 10) l'individuazione per ogni singola zonizzazione estrattiva dei relativi indicatori di monitoraggio;
- 11) l'individuazione dei criteri per l'individuazione da parte dei Comuni degli impianti di prima lavorazione;
- 12) l'indicazione degli indicatori di monitoraggio relativi agli impianti di prima lavorazione da individuare in sede di P.A.E.

#### **Art. 4. Efficacia delle previsioni del piano**

Le previsioni del presente Piano, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2000 e s.m.i., si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare:

- a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei P.A.E. comunali, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;
- b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei P.A.E. comunali;
- c) per prescrizioni si intendono le disposizioni del presente strumento, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal presente Piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

#### **Art. 5. Periodo di validità del piano**

Il P.I.A.E. è sottoposto a verifica generale almeno ogni 10 anni a partire dalla data di approvazione. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza. La Provincia procederà ad una verifica e revisione intermedia dell'attuazione del P.I.A.E. dopo 5 anni dalla sua approvazione, con particolare riferimento all'attivazione delle previsioni estrattive e alla verifica dei quantitativi estratti nel territorio provinciale rispetto a quelli provenienti da fuori provincia, al fine di prevedere nel caso misure più stringenti per quanto concerne la decadenza delle previsioni e/o di procedere alla redazione di eventuali specifiche varianti.

#### **Art. 6. Definizioni**

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme in sede di attuazione della pianificazione comunale si definiscono i seguenti termini:

- a) *attività estrattive*, si intendono gli interventi, in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo diretti alla estrazione ai fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443;
- b) *poli estrattivi*, si intendono le aree estrattive di interesse sovracomunale, ovvero gli inviluppi areali definiti dal presente Piano, entro i quali i Comuni procedono, attraverso il P.A.E., alla perimetrazione puntuale degli ambiti estrattivi;
- c) *ambiti estrattivi*, si intendono le aree individuate dal presente strumento, ovvero dalla pianificazione comunale sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al presente Piano; per ogni ambito estrattivo il P.A.E. comunale predisporrà un'apposita scheda d'intervento da osservarsi in sede di attuazione; nell'ipotesi in cui all'interno di un ambito estrattivo il P.A.E. individui più U.M.I. di cui al successivo punto d), la scheda d'intervento provvederà a definire anche le linee guida finalizzate a raccordare fra loro i diversi progetti. Ove il P.A.E. non proceda alla suddivisione in U.M.I. di un ambito estrattivo, si intende che lo stesso è costituito da un'unica unità funzionale;
- d) *unità minime d'intervento (U.M.I.)*, si intendono le porzioni minime in cui, sulla base delle condizioni ambientali e morfologiche dell'area, può essere eventualmente suddiviso dal P.A.E. comunale un ambito estrattivo. Attraverso l'individuazione delle U.M.I., il P.A.E. comunale indicherà gli stralci funzionali minimi dell'ambito estrattivo, definendo, per ciascuno di questi, modalità e tempi d'attuazione. Il P.A.E. indicherà puntualmente le motivazioni (morfologiche, ambientali, fondiari, ...) che giustificano la suddivisione operata. Il piano di coltivazione e di sistemazione finale a corredo della richiesta autorizzativa potrà riguardare una o più U.M.I. all'interno dell'ambito estrattivo e rispetterà le disposizioni contenute nella scheda d'intervento di cui al precedente punto c), ad una richiesta corrisponderà il rilascio di un unico provvedi-

mento autorizzativo indipendentemente dalle U.M.I. comprese nel progetto. Entro la stessa U.M.I. non possono essere contestualmente rilasciate più autorizzazioni.

### **Art. 7. Impianti di lavorazione**

Per impianti di prima lavorazione si intendono:

- a) gli impianti di trattamento per la frantumazione, macinazione, vagliatura, taglio, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi;
- b) gli impianti per il recupero del materiale inerte proveniente da scavi o demolizioni;
- c) gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e carico di materiali argillosi.

Per attrezzature di servizio si intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.

La “Carta delle zone incompatibili” di cui al precedente art. 2, individua le zone incompatibili sia all’attività estrattiva, sia alla realizzazione di nuovi impianti di lavorazione.

I Comuni, in sede di predisposizione dei P.A.E., in base anche ai contenuti della Carta delle zone incompatibili, classificano gli impianti di lavorazione secondo il grado di idoneità ambientale ed urbanistica e promuovono iniziative finalizzate all’adeguamento ed alla razionalizzazione degli stessi, incentivandone il trasferimento qualora non correttamente ubicati.

Per i manufatti di cui al presente articolo, ogni intervento edilizio (demolizione, manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione) è soggetto all’obbligo dell’autorizzazione o della concessione edilizia da parte del Sindaco ai sensi della legislazione urbanistica vigente, ovvero dell’autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le attività di cui al presente articolo, non possono in nessun caso essere svolte all’interno degli ambiti territoriali contrassegnati a vincolo assoluto dalla Carta delle zone incompatibili.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte:

- a) all’interno delle zone territoriali omogenee “D”;
- b) all’interno delle aree di cava zonizzate dal presente strumento per un periodo legato ai tempi dell’autorizzazione estrattiva;
- c) all’interno di aree appositamente individuate dai P.A.E. comunali.

Per gli impianti localizzati nelle aree descritte al precedente punto b), i Comuni, in sede di predisposizione dei P.A.E., individuano all’interno delle aree di cava zonizzate, le aree destinate agli impianti di prima lavorazione, assegnando a ciascuna i relativi indici urbanistici e individuando gli indicatori di monitoraggio sulla base di quanto indicato in sede di P.I.A.E., e definiscono i criteri per garantire, attraverso la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 17/91, il ripristino delle condizioni urbanistiche ed ambientali, compatibili con la zona summenzionata, al termine dell’attività.

Per gli impianti localizzati nelle aree descritte al precedente punto c), i Comuni, in sede di predisposizione dei P.A.E., individuano all’interno delle zone territoriali omogenee “E”, le aree destinate agli impianti di prima lavorazione, assegnando a ciascuna i relativi indici urbanistici e individuando gli indicatori di monitoraggio sulla base di quanto indicato in sede di P.I.A.E., e definiscono i criteri per garantire, attraverso apposita convenzione, il ripristino delle condizioni urbanistiche ed ambientali, compatibili con la zona summenzionata, al termine dell’attività. Per l’individuazione di queste aree, le Amministrazioni comunali dovranno osservare le seguenti direttive:

- sia dimostrata l’esistenza di un fabbisogno non altrimenti soddisfacibile;
- non ricadano all’interno degli ambiti territoriali contrassegnati a vincolo assoluto dalla “Carta delle zone incompatibili” di cui al precedente art. 2;
- sia dimostrata la compatibilità della zonizzazione con le prescrizioni e le direttive contenute nel

P.T.C.P.;

- sia dimostrata l'assenza di rischio idraulico attraverso un parere preventivo da parte dell'ente competente;
- attraverso uno studio relativo ad un adeguato intorno sia dimostrato che le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e siano organicamente coerenti con le previsioni estrattive vigenti e la rete stradale esistente;
- siano posti ad adeguata distanza di rispetto dai centri abitati.

Le Amministrazioni comunali incentiveranno la realizzazione degli impianti di recupero del materiale inerte, la loro collocazione, oltre a quanto specificato per tutte le tipologie d'impianto, potrà essere ricercata in corrispondenza o prossimità di vecchie aree estrattive non completamente recuperate dal punto di vista morfologico. Per questa categoria di rifiuto non si applicano le limitazioni territoriali previste, per la localizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 Luglio 2007.

## **TITOLO II**

### **ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE INFRAREGIONALE**

#### **Art. 8. Modalità di attuazione**

I Comuni, nei cui territori il presente piano prevede la localizzazione di aree estrattive, provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 9 della L.R. 17/91, oltre che sulla base dei criteri ed indirizzi contenuti nelle presenti norme. I poli estrattivi individuati dal Piano costituiscono gli inviluppi areali entro cui i Comuni procedono, attraverso i P.A.E., alla perimetrazione puntuale degli ambiti estrattivi. Gli ambiti estrattivi zonizzati dai P.A.E. si attuano con intervento diretto convenzionato ai sensi degli art. 11, 12, 13, 14, 15 della L.R. 17/91, nonché nel rispetto del disposto della L.R. 9/99 e della L.R. 7/04.

Il presente Piano indica per ogni polo estrattivo una stima in merito al quantitativo complessivo disponibile nel giacimento, nonché la quota estraibile nel decennio; tali quantitativi potranno essere modificati dal P.A.E. sulla base di analisi più puntuali; in nessun caso potranno essere superati i quantitativi complessivi assegnati ad ogni Comune.

#### **Art. 9. Piano comunale delle attività estrattive**

Ai sensi dell'art. 7 della legge L.R. n. 17/91, il P.A.E. è redatto sulle base delle previsioni contenute nel P.I.A.E.; esso costituisce variante specifica allo strumento urbanistico comunale. Il P.A.E., corredato dagli elaborati descritti al successivo art. 10, individua:

- a) le aree da destinare ad attività estrattive (ambiti estrattivi), entro i limiti e sulla base dei criteri definiti dal presente piano, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
- b) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattive;
- c) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- d) le modalità di gestione;
- e) le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili.

Il P.A.E. inoltre contiene:

1. la definizione per ciascun ambito estrattivo degli indici di riferimento per la presentazione dei piani di coltivazione: unità minime d'intervento (U.M.I.), profondità massima di scavo, quantitativo utile estraibile, distanza di rispetto dall'eventuale falda, e tutto quanto non specificato ai precedenti punti b), c) e d);
2. gli approfondimenti che si rendono necessari in relazione ai tematismi riportati nella "Carta dei Temi Sitospecifici", in coerenza con i disposti di cui al successivo art. 33;
3. l'indicazione, fra le aree elencate al precedente punto a), di quelle da sottoporre a Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 7/04, tenuto conto anche dei contenuti dello Studio di Incidenza del presente strumento;
4. la localizzazione degli impianti di lavorazione, nonché definizione per ciascuno di essi dei relativi indici urbanistici e indicatori di monitoraggio;
5. gli ambiti estrattivi definiti dal presente Piano relativi ad aree oggetto in passato di attività estrattive e non sistemate;
6. l'individuazione di aree/opere/interventi, al di fuori delle zonizzazioni estrattive, ove siano previsti interventi compensativi di riqualificazione ambientale di interesse pubblico, anche in coerenza con la rete ecologica provinciale; prevedendo altresì che tali opere/interventi vengano realizzati attraverso apposito accordo territoriale di cui all'art. 15 della L.R. 20/2000.
7. l'approfondimento e la puntualizzazione degli indicatori di monitoraggio ambientale individuati nelle singole schede dell'Elaborato "Schede delle Aree Zonizzate". Per ogni indicatore ambientale e di attuazione del Piano comunale dovranno essere in particolare esplicitati i relativi target di riferimento, gli scostamenti ammissibili, le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Ai sensi dell'art. 51 L.R. n. 20/2000, i Comuni invieranno annualmente alla Provincia, l'aggiornamento dello stato d'attuazione dei piani comunali.

#### **Art. 10. Documentazione a corredo dei P.A.E.**

I P.A.E. comunali saranno costituiti dagli elaborati previsti dall'art. 7 della L.R. 17/91, dalla Circolare della Regione Emilia-Romagna 10/06/1992, nonché dal presente piano, ed in particolare:

- a) inquadramento territoriale in scala non inferiore a 1:25.000, con riferimento ai poli estrattivi zonizzati dal P.I.A.E.;
- b) delimitazione cartografica dei perimetri degli ambiti estrattivi comunali e delle eventuali aree di rispetto in scala 1:5.000;
- c) stato di fatto urbanistico esteso ad un adeguato intorno con evidenziate:
  - le zone di interferenza relativamente ai diversi tipi di possibile inquinamento;
  - la viabilità esistente interessata al traffico indotto dall'attività di cava;
  - le eventuali aree destinate all'accumulo temporaneo di materiali inerti e di scarto;
- d) relazione tecnica illustrativa;
- e) relazione geologico-mineraria;
- f) relazione agro-vegetazionale con verifica della presenza delle specie vegetali autoctone protette;
- g) norme tecniche d'attuazione con indicate fra l'altro:
  - le modalità di svolgimento dell'attività estrattiva;
  - le tipologie e modalità di ripristino con indicazione delle destinazioni finali delle aree;
  - le azioni per ridurre al minimo gli impatti;

- le norme relative alla predisposizione della cartografia di base;
- classificazione degli impianti di trasformazione e relativa normativa;
- ogni altro contenuto previsto dalle presenti norme tecniche.

**Art. 11. Aree estrattive individuate dal P.I.A.E.**

Il presente Piano individua e perimetra le aree estrattive (poli – ambiti), definendo gli inviluppi aerali continui entro i quali i Comuni, attraverso i P.A.E., provvederanno a zonizzare gli ambiti estrattivi sulla base dei seguenti criteri:

- a) andranno recepite tutte le disposizioni contenute all'interno delle apposite schede delle aree zonizzate di cui all'art. 13;
- b) ogni ambito estrattivo in cui viene suddiviso un Polo dovrà corrispondere ad un areale continuo, non interrotto da alcun elemento fisico naturale o artificiale;
- c) gli ambiti estrattivi possono essere frazionati in unità minime d'intervento (U.M.I.), queste corrispondono all'estensione areale minima dei singoli piani di coltivazione;
- d) oltre alle aree destinate ad attività estrattiva, i P.A.E. potranno evidenziare le aree di pertinenza, quali ad es. zone destinate ad accumulo temporaneo, ad impianti di prima lavorazione, individuate sulla base delle necessità di non alterare l'equilibrio idrogeologico e geomorfologico dei versanti ed in particolare di non interrompere o deviare flussi idrici superficiali; i P.A.E. indicheranno inoltre, la viabilità d'accesso alla cava, nonché i flussi di traffico che interesseranno la viabilità esistente, ovvero nuovi tratti viari finalizzati all'attuazione della previsione estrattiva;
- e) per le zonizzazioni ricadenti in parte o totalmente su aree interessate dal sistema boschivo, come evidenziato dalla cartografia di Piano o nelle rispettive schede d'intervento, o in zone in cui è comunque rilevata la presenza di bosco, indipendentemente dalla consistenza e dal pregio di quest'ultimo, il P.A.E. dovrà opportunamente motivare la sostenibilità e compatibilità dell'azione estrattiva dal punto di vista forestale e paesaggistico;
- f) non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali in sovrapposizione, anche solo parziale, alle zone soggette alle limitazioni di cui all'art. 35 co.1 del P.T.C.P.;
- g) non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali in sovrapposizione alla viabilità di uso pubblico, o pregiudizievoli per la stabilità delle sedi stradali;
- h) non possono essere individuate ambiti estrattivi comunali in aree facenti parte del demanio fluviale, lacuale e marittimo, e comunque tali da creare perturbazioni al regime idraulico dei corsi d'acqua;
- i) al fine di non causare pericolo per la stabilità dei nuclei abitati, non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali in prossimità degli stessi o in zone comunque a questi connesse;
- j) all'interno delle perimetrazioni di aree vaste finalizzate all'estrazione della pietra da taglio, al fine di mitigare gli impatti sul territorio va perseguito l'obiettivo di evitare la parcellizzazione delle aree, è quindi assegnato ad ogni Comune un numero massimo di ambiti estrattivi da prevedere in sede di adeguamento del P.A.E., tale numero si riferisce alle zonizzazioni complessive come definite al precedente punto a), indipendentemente dalle U.M.I. previste all'interno di queste:

Comune	Ambiti estrattivi n.
Bagno di Romagna	4
Rocca S.Casciano	3
Sarsina	25
Tredozio	6
Verghereto	22

- k) per le zonizzazioni ricadenti in parte o totalmente su aree interessate da elementi di dissesto, come evidenziato dalla Tavola del Dissesto del P.T.C.P. o all'interno delle schede d'intervento, ovvero in

zone in cui è comunque rilevato un dissesto, il P.A.E. dovrà opportunamente motivare la sostenibilità e compatibilità dell'azione estrattiva rispetto al dissesto medesimo, prevedendo che nell'ambito dei lavori di coltivazione della cava, ovvero di sistemazione del materiale di scarto, si vadano ad eseguire opportune opere di ripristino e consolidamento anche al di fuori dell'area estrattiva vera e propria;

- l) i P.A.E. comunali, in ottemperanza al successivo art. 12, recepiranno ed approfondiranno le disposizioni contenute nelle specifiche schede di intervento allegate;
- m) i P.A.E. comunali provvederanno, altresì, a dettare ulteriori norme per il ripristino finale delle aree, in particolare tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche della zona in cui è inserito l'ambito estrattivo e con una sistemazione finale che persegua l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico-ambientale della zona, anche attraverso la ricostituzione di forme boschive;
- n) i P.A.E. comunali prevederanno che le autorizzazioni all'attività estrattiva siano rilasciate nel rispetto del D.P.R. n. 128/59, nonché di ogni altra legge o regolamento a tutela di specifici elementi.

#### **Art. 12. Ulteriori ambiti estrattivi non ricadenti all'interno delle zonizzazioni di P.I.A.E.**

Oltre agli ambiti individuati all'interno dei poli/ambiti estrattivi zonizzati dal presente Piano, lo strumento comunale, qualora al Comune vengono assegnate quote di materiali da pianificare, ovvero qualora le disponibilità reperibili all'interno delle specificate zonizzazioni si dimostrino inadeguate al raggiungimento degli obiettivi di quantità previsti, può reperire gli stessi nell'ambito delle aree già zonizzate, ovvero individuare all'interno delle zone non contrassegnate da vincoli di cui alla "Carta delle zone incompatibili", ulteriori ambiti estrattivi. Oltre ad elaborare e fornire adeguate analisi a supporto della scelta delle eventuali nuove aree, dovranno essere comunque osservati tutti gli indirizzi e criteri elencati al precedente articolo 11, nonché dovranno essere prodotti gli approfondimenti che si rendono necessari in relazione ai tematismi di cui all'art. 33 delle presenti Norme.

#### **Art. 13. Schede delle aree zonizzate**

Le schede d'intervento prendono in esame tutte le aree estrattive previste dal presente Piano, esse contengono, relativamente ai poli ed ambiti estrattivi previsti, gli approfondimenti analitici ed attuativi così articolati:

1. Inquadramento dell'area;
2. Analisi della situazione ambientale;
3. Modalità di attuazione dell'intervento;
4. Impatto stimato sull'ambiente;
5. Disposizioni particolari;
6. Indicatori di monitoraggio;
7. Documentazione fotografica;
8. Inquadramento cartografico;
9. Stato di attuazione della pianificazione (nel caso di aree in corso di attuazione o già oggetto di attività estrattiva o che hanno subito modifiche alla perimetrazione rispetto al P.I.A.E. 2004);

Le schede d'intervento, in aggiunta a quanto specificato dalle presenti norme tecniche, contengono gli elementi attuativi relativi ai singoli interventi, articolati in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi del precedente art. 4.

I sottoelencati contenuti delle schede:

- Quantitativi di materiali lavorabili;

- Durata dell'attività estrattiva;
- Inquadramento cartografico;

hanno in ogni caso valore di direttiva, mentre i contenuti della sezione 5 “Disposizioni particolari” sono articolati di volta in volta in indirizzi, direttive e prescrizioni.

I P.A.E. comunali, in sede di adeguamento al presente piano, approfondiranno i contenuti delle schede d'intervento, recependone gli aspetti cogenti, ed inserendo ulteriori prescrizioni volte ad una ottimale coltivazione del giacimento.

Attraverso le schede d'intervento saranno evidenziate le aree sulle quali l'intervento estrattivo comporta un beneficio rispetto alla sicurezza idraulica del corso d'acqua, ovvero l'esecuzione di uno studio finalizzato ad una maggior conoscenza delle capacità di trasporto e di rinnovabilità della risorsa.

### **TITOLO III ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

#### **Art. 14. Adeguamento del P.A.E.**

I Comuni dotati di P.A.E. vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del presente piano entro due anni dalla sua entrata in vigore. Fino all'adozione del nuovo strumento comunale si intendono comunque vigenti tutte le previsioni contenute in tali piani.

I Comuni sprovvisti di P.A.E. e che non abbiano ottenuto l'esonero all'obbligo di predisporlo, adottano il P.A.E. entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente piano.

#### **Art. 15. Esonero**

I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare i P.A.E..

Valutate dette motivazioni, la Provincia può concedere l'esonero, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. I provvedimenti di esonero possono essere motivatamente revocati dalla Provincia.

#### **Art. 16. Autorizzazione all'attività estrattiva**

L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito, con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dai P.A.E. comunali, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, previa stipula della convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 e nel rispetto delle presenti norme.

L'autorizzazione alla coltivazione è personale (ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione) ed è condizionata dal documentato possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente.

L'autorizzazione, a norma dell'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991 n.17, determina:

- a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- b) l'estensione e la profondità massima di scavo consentite, riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- c) le modalità di sistemazione finale delle aree;

- d) la data di scadenza;
- e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art. 14 L.R. 18 luglio 1991 n.17, nonché dalla L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e dalla L.R. 14 aprile 2004 n.7.

#### **Art. 17. Procedure di Valutazione di Incidenza**

I P.A.E. comunali, in sede di adeguamento al presente piano, disciplinano, per quanto di competenza e secondo i contenuti dello Studio di Incidenza del presente strumento, le procedure di applicazione della L.R. 7/2004.

#### **Art. 18. Contenuti della domanda di autorizzazione**

I P.A.E. comunali, in sede di adeguamento al presente piano, prevedono che relativamente alla domanda d'autorizzazione ed ai contenuti della stessa, ci si attenga alle norme di seguito descritte:

- a) la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, è redatta ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 luglio 1991 n.17, e con le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40088/125 del 14/09/1994, con la quale è stato approvato il Regolamento per la presentazione alla Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive delle domande d'escavazione.
- b) la documentazione tecnica ha lo scopo di consentire un fondato giudizio sulla attività estrattiva in progetto, sulla sua incidenza ambientale, sui tempi e sui modi della sua attuazione e sullo stato dei luoghi successivamente al completamento dell'attività stessa.
- c) nella relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica devono essere descritte le caratteristiche litologiche, geomorfologiche, tettoniche, idrologiche, idrogeologiche, giacimentologiche della zona interessata dall'attività estrattiva; vanno inoltre valutate le condizioni di stabilità precedenti e conseguenti l'attività di cava, le possibili interferenze dell'attività estrattiva col reticolo idrografico superficiale e con le eventuali acque sotterranee. La cartografia relativa, in scala non inferiore a 1:5.000, deve essere estesa a tutta l'area di influenza della cava e corredata da un congruo numero di sezioni geologiche.
- d) nel piano di coltivazione vanno definiti, in modo documentato, la consistenza del giacimento, le fasi temporali di sfruttamento, le modalità di coltivazione, i provvedimenti per ridurre l'eventuale impatto ambientale dell'attività estrattiva, la localizzazione delle aree di accesso e di servizio, l'ubicazione delle discariche e le modalità di accumulo dei materiali di scarto, l'indicazione dei piazzali di deposito e di lavorazione del materiale estratto. La cartografia relativa dovrà essere a curve di livello ed in scala 1:500 (eccezionalmente 1:1.000). Sarà inoltre corredata da un congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali in scala 1:200 o 1:500, individuate sul terreno da picchetti di riferimento permanenti. Nelle cave con più fasi di intervento dovrà di regola essere prevista l'attuazione coordinata delle opere di coltivazione e di sistemazione.
- e) nel progetto di sistemazione dell'area di cava dovranno risultare le opere e i lavori da compiere per sistemare la zona interessata dall'attività estrattiva, la morfologia che assumeranno i terreni a recupero ambientale ultimato, l'utilizzazione del suolo prevista e le opere da realizzare per la

regimazione delle acque superficiali. I tempi, le modalità e il costo dei lavori e delle opere di sistemazione dovrà essere specificato da un apposito computo metrico estimativo. La documentazione cartografica e le sezioni dovranno essere in scala idonea ad illustrare compiutamente gli interventi previsti.

- f) oltre alla descrizione tecnica ed alla localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione, dovrà essere redatto un programma economico-finanziario che illustri, in relazione al piano di coltivazione e quindi alla consistenza del giacimento, le previsioni di produzione; l'utilizzazione, la destinazione del materiale estratto ed i programmi di investimento relativi.
- g) adempimenti relativi al D.Lgs. 30 Maggio 2008, n. 117 e s.m.i..

I P.A.E. comunali, in sede di adeguamento al presente piano, prevedono inoltre che nella redazione della cartografia di base per la predisposizione dei piani di coltivazione e per i progetti di sistemazione siano ottemperate le norme previste dal citato regolamento provinciale approvato con deliberazione del C. P. n. 40088/125 del 14/09/1994.

## TITOLO IV- ZONIZZAZIONI DELLE AREE ESTRATTIVE

### Art. 19. Poli ed ambiti estrattivi

I P.A.E. comunali in sede di adeguamento al presente Piano individuano gli ambiti estrattivi all'interno delle perimetrazioni previste dal presente Strumento, ovvero in aree diverse ai sensi del precedente art. 12. Le zonizzazioni e le modalità dell'intervento previsto nelle diverse aree, sono più specificatamente descritte nelle schede di progetto allegate. La seguente tabella elenca Poli ed ambiti pianificati con il presente strumento, siano essi conferme di aree già pianificate nel P.I.A.E. 2004, nuove zonizzazioni, ovvero previsioni di quantitativi assegnate ai Comuni:

Comune	Zonizzazione	Località	Materiale - Disponibilità mc.x 1000						Totale mc.x 1000
			GS	Con	Cal	Tuf	Arg	Tagl	
Bertinoro	Polo 1	La Penitenziera	278						278
Borghi	Polo 10	Fondovalle M.				200	500		700
Borghi	Polo 11C	Fosso di Cavignano				300			300
Borghi	Polo 12	Ripa Calbana			5.700	1.200	800		7.700
Castrocaro	Polo 2	Casolani					600		600
Castrocaro	Polo 17	Montecchi di Sotto	150						150
Castrocaro	Polo 18	Case di sotto	300						300
Castrocaro	Ambito 1	Bolga					30		30
Cesena	Polo 23	Cà Tana	500						500
Cesena	Polo 24	S.Carlo				5.000			5.000
Cesena	Polo 25	Il Molino	250						250
Cesena	Polo 26	Palazzina	*610						*610
Cesena	Polo 27	Montebellino				500			500

Cesena	Polo 28	Cà Bianchi	300						300
Cesena	Polo 37	Il Trebbo	*0						*0
Civitella di R.	Polo 4	Corbara		550		300			850
Civitella di R.	Polo 5	Poggio		550		200			750
Civitella di R.	Polo 7	Sodi		410					410
Civitella di R.	Ambito 1	S.Martino	35						35
Civitella di R.	Ambito 2	Campo Rosso						5	5
Civitella di R.	Ambito 3	Sambucheto						10	10
Civitella di R.				420		80			500
Dovadola	Polo 3	Bellavista				1.000			1.000
Forlì	Polo 13	San Leonardo					500		500
Forlì	Polo 14	Castiglione				150			150
Forlì	Polo 15	Vecchiazzano	1.500						1.500
Forlì	Polo 16	Ladino	240						240
Forlì	Ambito 1	Villa Rovere	120						120
Galeata	Polo 19	Casinello Spadarano	140						140
Galeata	Ambito 1	Versara						5	5
Galeata	Ambito 2	Prato	40						40
Galeata	Ambito 3	Pantano	120						120
Gambettola	Polo 31	Fornace					800		800
Meldola	Polo 22	Vernacchia	265						265
Meldola	Ambito 1	La Chiusa	150						150
Meldola	Ambito 2	S. Colombano	150						150
Meldola	Ambito 3	Madonnina	90						90
Meldola	Ambito 5	Ponte Berni	20						20
Meldola	Polo 38	Arenaccia	*210						*210
Mercato S.	Polo 32	Bareto	200						200
Mercato S.	Polo 33	Cà Pandolfa			500	200	200		900
Mercato S.	Ambito 1	Cella	80						80
Mercato S.	Ambito 2R	Borgo Stecchi	120						120
Modigliana	Polo 20	Cà Stronchino	40						40
Portico	Ambito 1	Cà della Via						15	15
Portico	Ambito 2	Spunghe						4	4
Predappio	Polo 8	Cella				930			930
Predappio	Polo 9	Porretta				1.000			1.000
Predappio	Polo 19	Casinello Spadarano	130						130
Predappio	Ambito 1	Fiumana				130			130
Predappio	Ambito 2	Serceto	108						108
Premilcuore	Ambito 1	Molinetto	15						15
Premilcuore	Ambito 2	La Guna	30						30
Rocca S.Casc.	Ambito 1	Molino Cavi-na	145						145
Rocca S.Casc.	Ambito 2	Veteggio	120						120
Sogliano al R.	Polo 11A	Figareto				1.750	100		1.850
Sogliano al R.	Polo 11B	Cavignano di Sotto				1.150	500		1.650
Sogliano al R.	Polo 34	Ponte Rosso				2.000			2.000

Sogliano al R.	Ambito 1	Montepetra Bassa				200			200
Rocca S.C. – Treozio	Polo 35	Monte del Sasso				75		75	150
Bagno di R. - Sarsina - Verghereto	Polo 36	Para				620		620	1.240
<b>Totale</b>			<b>6.456</b>	<b>1.930</b>	<b>6.200</b>	<b>16.985</b>	<b>4.030</b>	<b>734</b>	<b>36.335</b>

Legenda: GS = Ghiaia e sabbia, Con= conglomerato, Cal=Calcare, Tuf=Sabbia di monte, Arg= Argilla, Tagl= Pietra da taglio

Nel caso in una zonizzazione estrattiva sia prevista la commercializzazione di più litotipi utili, è stata assegnata una ripartizione indicativa, che potrà essere oggetto di rimodulazione in sede di P.A.E., sulla scorta di approfondimenti giacimentologici, fermo restando il complessivo quantitativo massimo estraibile; tale disposizione non trova applicazione nei Poli per la pietra da taglio, ove i quantitativi commercializzabili di cappellaccio (arenaria da frantoio) assegnati ai singoli Comuni non potranno essere in nessun caso aumentati.

\* Per il Polo 26 “Palazzina”, Polo 37 “Il Trebbo” e Polo 38 “Arenaccia” nella tabella sono riportati gli obiettivi di quantità riferiti alla zonizzazione al netto della porzione soggetta alla disposizione di cui al successivo art.19 bis.

#### **Art.19. bis Aree soggette a specifica disposizione in riferimento al P.T.A. regionale**

In riferimento a quanto disposto all'art.50 delle N.T.A. del P.T.C.P., la nuova zonizzazione Polo 37 “Il Trebbo”, parte della nuova zonizzazione Polo 38 “Arenaccia” e parte della porzione in ampliamento del Polo 26 “Palazzina”, ricadendo nei Settori di ricarica di tipo A e D di cui alle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” del P.T.A. regionale, sono soggetti alle medesime limitazioni di cui all'art.35. co.1 delle N.T.A. del P.T.C.P. (vincolo assoluto).

L'attuazione di tali aree, come individuate nella Carta delle zone incompatibili, nella Carta dei temi sitospecifici e nelle relative schede dell'Elaborato “Schede delle aree zonizzate”, è subordinata al recepimento del P.T.A. regionale da parte del P.T.C.P. ed alla compatibilità rispetto all'art.50 dello stesso.

Nella seguente tabella sono riportati i quantitativi assegnati alle suddette porzioni, qualora attuabili sulla base di quanto disposto al precedente comma.

Comune	Zonizzazione	Località	Materiale - Disponibilità mc.x 1000					Totale mc.x 1000
			GS	Con	Cal	Tuf	Arg	
Cesena	Polo 26	Palazzina	140					140
Cesena	Polo 37	Il Trebbo	500					500
Meldola	Polo 38	Arenaccia	80					80

#### **Art. 20. Ambiti non oggetto di pianificazione**

Le zonizzazioni di seguito elencate, in corso di completa attuazione, non vengono pianificate nel presente strumento. Il Comune ha comunque facoltà di procedere al rilascio di proroga all'autorizzazione in corso.

I quantitativi previsti in tali zonizzazioni, seppur non pianificate nel presente strumento, concorrono al soddisfacimento del fabbisogno decennale di materiale inerte.

Comune	Zonizzazione	Località	Residui al 31/12/2011	Litotipo
Borghi	Ambito 1	Masrola	83.700	Argilla e sabbia di monte
Castrocaro	Ambito 2	Schiavina	21.500	Ghiaia e sabbia
Cesena	Ambito 1R	Rio dell'Eremo	8.700	Sabbia di monte
Meldola	Ambito 4R	Cà Baccagli	35.000	Ghiaia e sabbia
Portico		Cà della Via	3.700	Pietra da Taglio
Rocca S.Ca- sc.	Ambito 3	Il Poggio	28.000	Pietra da Taglio e da Sotto- fondo
Santa Sofia	Ambito 2R	Bolgiani	7.400	Ghiaia e sabbia
<b>Totale</b>			<b>188.000</b>	

Non sono oggetto di pianificazione gli ambiti estrattivi già individuati in sede di P.A.E., sottolencati, che pur non rientrando nelle previsioni del presente strumento, concorrono comunque al soddisfacimento del fabbisogno di materiali inerti.

Comune	Zonizzazione	Località	Materiale - Disponibilità mc.x 1000					Totale mc.x 1000
			GS	Con	Cal	Tuf	Arg	
Civitella di R.	Ambito 4	Voltre		278		9		287

#### **Art. 21. Quote derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva**

I quantitativi di materiali derivanti dalla realizzazione di opere e/o interventi, il cui scopo primario non sia la produzione di tali materiali e che non siano perciò classificabili come attività estrattive ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 17/91, commercializzati e/o utilizzati in sostituzione dei materiali di cava, nel rispetto della normativa di settore sulle terre e rocce da scavo, dovranno essere comunicati alla Provincia mediante nota annuale da parte dei Comuni interessati dalle suddette opere.

#### **Art. 22. Norme particolari per i Poli estrattivi di pietra da taglio**

Il presente piano definisce e perimetra i seguenti Poli estrattivi per l'estrazione della pietra da taglio, i cui quantitativi sono già computati alla tabella di cui al precedente art. 19:

POLO 35 "MONTE DEL SASSO"			
COMUNE	Pietra da taglio (mc)	Arenaria da frantoio (mc)	Numero Ambiti
Rocca San Casciano	40.000	40.000	3
Tredozio	35.000	35.000	6
<b>TOTALE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>9</b>

POLO 36 "PARA"			
COMUNE	Pietra da taglio (mc)	Arenaria da frantoio (mc)	Numero Ambiti
Bagno di Romagna	60.000	60.000	4

Sarsina	280.000	280.000	25
Verghereto	280.000	280.000	22
<b>TOTALE</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>51</b>

intendendo così confermare la scelta di individuare e riconoscere l'esistenza di aree complessivamente vocate a tale attività, all'interno delle quali coordinare gli interventi di coltivazione e di recupero in una visione complessiva; nel Polo 36 il P.I.A.E. zonizza alcuni ambiti, oggetto in passato di attività estrattive e non sistemati, subordinando, per queste, la disponibilità estrattiva di materiale alla realizzazione di un piano di sistemazione finale relativo a tutta l'area come delimitata nel presente piano. Per tali aree estrattive, il Comune, attraverso il P.A.E., determina in modo puntuale le porzioni con potenzialità estrattive e quelle soggette a sola sistemazione.

Nell'ottica dell'ottimale sfruttamento del giacimento, il presente P.I.A.E. prevede la possibilità di commercializzare quota parte del cappellaccio, avente potenziale utilizzo quale "arenaria da frantoio". Poiché trattasi di risultato secondario dell'estrazione della pietra da taglio, la commercializzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni a cui ottemperare nelle fasi attuative successive al presente strumento:

1. dovrà essere garantita idonea sistemazione finale del sito estrattivo;
2. in sede di P.A.E. sarà quantificato per ogni singolo ambito il quantitativo di "arenaria da frantoio" commercializzabile, fermo restando il quantitativo massimo assegnato per Comune;
3. non sono ammessi ambiti finalizzati unicamente all'estrazione di "arenaria da frantoio".

In sede di adeguamento degli strumenti comunali al presente piano, i Comuni provvedono, in base ai quantitativi complessivi assegnati, a zonizzare gli ulteriori ambiti, sulla base dei criteri definiti al precedente art. 11, osservando inoltre le seguenti prescrizioni:

- a) relativamente alle aree potenzialmente utilizzabili, i Piani comunali valutano prioritariamente le scelte in base a precisi parametri di carattere paesistico-ambientale che contemplino l'esposizione dell'area, la visibilità, la presenza di una viabilità etc.. I piani comunali quindi individuano e perimetrano le aree estrattive a seconda del loro stato di fatto - inserendo obbligatoriamente le aree da recuperare, in quanto già scavate e non sistemate, di cui al successivo art 23, queste concorrono, in termini di numero di zonizzazioni a soddisfare le soglie previste al precedente art 11, ed in termini di quantitativi al soddisfacimento degli obiettivi di quantità - esplicitando le motivazioni alla base delle scelte effettuate ed individuano altresì le relative aree di accumulo degli sfridi di lavorazione;
- b) per gli ambiti individuati, i Piani comunali devono stabilire una durata massima degli interventi;
- c) ai fini della sicurezza delle maestranze e del buon governo del giacimento, le perimetrazioni degli ambiti dovranno prevedere adeguate aree di servizio e manovra per i mezzi impiegati in cava.

### **Art. 23. Aree da recuperare in quanto già scavate e non sistemate**

I P.A.E. comunali in sede di adeguamento al presente Piano prevedono che i sottoelencati ambiti estrattivi, già computati alla tabella di cui al precedente art. 19, relativi ad aree oggetto in passato di attività estrattive e non sistemate la residua disponibilità estrattiva di materiale sia subordinata alla realizzazione di uno o più piani di sistemazione finale relativi all'intera area delimitata dal presente Piano:

Comune	Materiale	Località'	Zonizzazione	Quantitativi estraibili mc.
Bagno di Romagna	Pietra da taglio	La Scampata	Ambito 1R	5.000
Mercato Saraceno	Ghiaia e Sabbia	Borgo Stecchi	Ambito 2R	120.000
Verghereto	Pietra da taglio	Castellane	Ambito 2R	25.000
Verghereto	Pietra da taglio	Donicilio	Ambito 3R	15.000
Verghereto	Pietra da taglio	Castel d'Alfero	Ambito 4R	20.000
Verghereto	Pietra da taglio	Trecavoli	Ambito 5R	15.000

## TITOLO V - QUANTITATIVI ESTRAIBILI

### Art. 24. Obiettivi di quantità

Ad ogni previsione estrattiva è affidato un obiettivo di quantità di materiale da estrarre nel periodo di validità del piano. Tale quantità di materiale coincide con quella utile per uso commerciale o industriale, il cappellaccio e lo scarto non concorrono all'obiettivo di quantità. Questi ultimi dovranno esser collocati ed utilizzati come regolato dalle presenti norme.

Per le zonizzazioni con attività in corso, i P.A.E. comunali prevederanno che il quantitativo di materiale utile estraibile stimato sia riferito alla data del 31 dicembre 2011. I volumi di materiale estratto da tale data al momento dell'adeguamento del Piano comunale andranno detratti dagli obiettivi di quantità riportati al successivo articolo, intendendosi per gli stessi già realizzate le previsioni di P.I.A.E..

La precedente direttiva non si applica alle previsioni, riferite ad attività già in corso, per le quali i quantitativi previsti non esauriscono le potenzialità estrattive del giacimento. In tali casi, esplicitamente evidenziati all'interno delle singole schede d'intervento, i Piani comunali assumeranno comunque i quantitativi previsti dal presente P.I.A.E..

### Art. 25 Quantità previste

A fronte di un fabbisogno decennale di materiali inerti stimato pari a 39.200.000 mc, la disponibilità decennale complessiva di materiali inerti, prevista dal presente P.I.A.E. risulta dalla somma delle quantità previste ai precedenti artt. 19, 20, ed è sintetizzato nella seguente tabella:

Comune	Materiale - Disponibilità mc.						Totale
	GS	Con	Cal	Tuf	Arg	Tagl	
Bagno di R.				60.000		60.000	<b>120.000</b>
Bertinoro	278.000						<b>278.000</b>
Borghi			5.700.000	1.742.600	1.341.100		<b>8.783.700</b>
Castrocaro	471.500				630.000		<b>1.101.500</b>
Cesena	1.660.000			5.508.700			<b>7.168.700</b>
Civitella di R.	35.000	2.208.000		589.000		15.000	<b>2.847.000</b>
Dovadola				1.000.000			<b>1.000.000</b>
Forlì	1.860.000			150.000	500.000		<b>2.510.000</b>
Galeata	300.000					5.000	<b>305.000</b>
Gambettola					800.000		<b>800.000</b>
Meldola	920.000						<b>920.000</b>
Mercato S.	400.000		500.000	200.000	200.000		<b>1.300.000</b>
Modigliana	40.000						<b>40.000</b>
Portico						22.700	<b>22.700</b>
Predappio	238.000			2.060.000			<b>2.298.000</b>
Premilcuore	45.000						<b>45.000</b>
Rocca S.Casc.	265.000			40.000		68.000	<b>373.000</b>

Santa Sofia	7.400							7.400
Sarsina				280.000			280.000	560.000
Sogliano al R.				5.100.000	600.000			5.700.000
Tredozio				35.000			35.000	70.000
Verghereto				280.000			280.000	560.000
	<b>6.519.900</b>	<b>2.208.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>17.045.300</b>	<b>4.071.100</b>	<b>765.700</b>		<b>36.810.000</b>

Legenda: GS = Ghiaia e sabbia, Con= conglomerato, Cal=Calcere, Tuf=Sabbia di monte, Arg= Argilla, Tagl= Pietra da taglio.

In caso di attuazione delle porzioni assoggettate all'art.19 bis delle N.T.A., i quantitativi ivi previsti rientrano nella disponibilità decennale del presente Piano.

#### **Art. 25 bis Decadenza delle previsioni estrattive antecedenti il P.I.A.E. 2004**

I sottoelencati Poli ed Ambiti previsti negli strumenti infraregionali antecedenti il P.I.A.E. 2004, anche se pianificati nel P.A.E. comunale, decadono qualora non venga rilasciato provvedimento autorizzativo entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di approvazione del presente P.I.A.E..

La presente norma non si applica alle aree da recuperare in quanto già scavate e non sistemate di cui all'art. 23 delle presenti Norme.

Comune	Zonizzazione	Località	Materiale - Disponibilità mc.x 1000						Totale mc.x 1000
			GS	Con	Cal	Tuf	Arg	Tagl	
Castrocaro	Polo 17	Montecchi di Sotto	150						150
Civitella di R.	Polo 7	Sodi		410					410
Civitella di R.	Ambito 1	S.Martino	35						35
Civitella di R.	Ambito 2	Campo Rosso						5	5
Civitella di R.	Ambito 3	Sambucheto						10	10
Dovadola	Polo 3	Bellavista				1.000			1.000
Forlì	Polo 13	San Leonardo					500		500
Galeata	Ambito 1	Versara						5	5
Meldola	Ambito 5	Ponte Berni	20						20
Mercato S.	Polo 32	Bareto	200						200
Mercato S.	Ambito 1	Cella	80						80
Portico	Ambito 2	Spunghe						4	4
Predappio	Polo 9	Porretta				1.000			1.000
Premilcuore	Ambito 1	Molinetto	15						15
Sogliano al R.	Ambito 1	Montepetra Bassa				200			200
<b>Totale</b>			<b>500</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>500</b>	<b>24</b>	<b>3.634</b>

Le sottoelencate zonizzazioni, oggetto di passata attività estrattiva, attualmente sistemate ed aventi comunque potenzialità residue anche se pianificate nel P.A.E. comunale, decadono qualora non venga rilasciato provvedimento autorizzativo entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di approvazione del presente P.I.A.E..

Comune	Zonizzazione	Località	Materiale - Disponibilità mc.x 1000						Totale mc.x 1000
			GS	Con	Cal	Tuf	Arg	Tagl	
Borghi	Polo 11C	Fosso di Cavignano				300			300
<b>Totale</b>									<b>300</b>

### **Art. 25 ter Decadenza delle previsioni estrattive**

Fatto salvo quanto previsto all'art.25 bis, per i Comuni che provvedono all'adeguamento nei tempi specificati all'articolo 14, il P.A.E. prevederà la decadenza di tutte le previsioni estrattive che scaturiscono dall'attuazione del presente P.I.A.E. qualora le stesse non siano autorizzate entro 10 anni dalla data di approvazione del P.A.E. comunale medesimo.

Fatto salvo quanto previsto all'art.25 bis, per i Comuni che non provvederanno all'adeguamento del P.A.E. nei tempi specificati all'art.14, ogni previsione estrattiva decadrà qualora le stesse non siano autorizzate entro 10 anni dalla data di approvazione del presente Piano.

## **TITOLO VI – NORME PARTICOLARI**

### **Art. 26. Zone boscate**

Non possono essere autorizzate attività estrattive ricadenti in toto o in parte all'interno delle categorie di bosco, di cui alla lettera g dell'art. 31 della L.R. 17/91 e di seguito riportate:

- g.1) i boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30;
- g.2) i boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- g.3) i boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
- g.4) i boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
- g.5) i boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
- g.6) i boschi di cui ai precedenti numeri ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

I P.A.E. comunali, in sede di adeguamento al presente Piano, individueranno le aree aventi tali caratteristiche, inoltre prevederanno che la non ricorrenza di tale condizione sia certificata da un professionista abilitato all'atto della richiesta di autorizzazione, fornendo in particolare notizie dettagliate in merito alla presenza di specie floristiche protette, individuate ai sensi della L.R. n. 2/77.

Nelle aree estrattive per le quali si preveda un ripristino a bosco, la compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica. Il numero di piante per unità di superficie dovrà essere ottimale rispetto alle caratteristiche del terreno da sistemare, e tale da configurare la struttura a bosco. E' fatto obbligo all'esercente la cava di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno 5 anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite.

Qualora all'interno dell'area di cava siano rilevati filari o siepi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 10 del P.T.C.P., i Piani Comunali valuteranno le azioni più appropriate per la tutela degli stessi, ovvero il ripristino degli elementi percettivi caratterizzanti il territorio attraverso il reimpianto, ad escavazione avvenuta, con essenze compatibili con la destinazione finale dell'area.

Il P.A.E. preveda che qualora l'attività estrattiva interessi superfici boscate non vincolanti l'attività estrattiva medesima, in fase attuativa, venga prevista congrua compensazione in coerenza con quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 549 del 02 Maggio 2012 *“Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 e dell'art. 34 della L.R. 22 Dicembre 2011 n. 21”*.

#### **Art. 27. Rete di deflusso**

I P.A.E. comunali in sede di adeguamento al presente piano prevedono particolari prescrizioni per la tutela e la regimazione delle acque superficiali, sia in merito alla rete di scolo provvisoria, adottata durante i lavori, sia in merito a quella definitiva prevista al termine delle opere coltivazione. Il progetto di coltivazione dovrà contenere tutti gli elementi relativi alla tutela e regimazione delle acque superficiali relativamente ad ogni fase della coltivazione.

#### **Art. 28. Materiali di scarto**

Ai sensi del D. Lgs. 30 Maggio 2008, n. 117, i materiali di scarto sono definiti rifiuti di estrazione e come tali sono disciplinati dal Decreto medesimo.

I P.A.E. comunali, in sede di adeguamento al presente piano, prevedono che durante lo svolgimento dell'attività estrattiva il materiale di scarto sia accumulato per il riutilizzo nell'ambito delle previsioni del piano di sistemazione finale. I materiali di scarto potranno essere eventualmente allontanati dal sito estrattivo come terre e rocce da scavo, ovvero come rifiuto, nel rispetto delle relative normative di settore; qualora si renda necessario accumularlo temporaneamente nell'area di cava o nelle immediate vicinanze, detti accumuli dovranno essere collocati in aree a debole acclività e dotate di caratteristiche di buona stabilità. Il piano di coltivazione indicherà le modalità di stoccaggio dando atto delle condizioni di sicurezza dei cumuli, unitamente agli adempimenti previsti nel D.Lgs. 117/2008.

#### **Art. 29. Pendenza delle scarpate, altezza dei fronti di scavo**

La pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo durante la coltivazione, ed in seguito al ripristino, deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza.

I P.A.E. comunali, in sede di adeguamento al presente piano, prevedono che la pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo siano stabilite in fase progettuale, in relazione ai risultati di specifici calcoli di stabilità, a firma di un tecnico abilitato, eseguiti sulla base di prove in sito e/o di laboratorio, anche tenendo conto dei criteri contenuti nel D.P.R. 128/59 e nel D.Lgs. 624/96.

#### **Art. 30. Tutela delle acque sotterranee**

Per le zonizzazioni in corrispondenza dei depositi ghiaiosi-sabbiosi, i P.A.E. comunali, in sede di adeguamento al presente piano, prevedono che in corrispondenza delle aree estrattive siano installate canne piezometriche omogeneamente distribuite, atte a rilevare l'eventuale presenza di falde, la loro natura, nonché i livelli di piezometrica.

In merito ad eventuali nuovi ambiti estrattivi individuati dai P.A.E. comunali, sia rispettata la distanza minima orizzontale di m. 500 metri da eventuali opere di captazione ad uso idropotabile, valutando la possibilità di ridurre tale limite in base a verifiche, controlli e procedure previste dalle leggi di settore relative alla tutela delle acque.

I P.A.E. comunali, in sede di adeguamento al presente piano, dovranno inoltre prevedere che, nelle aree interessate da depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi o comunque permeabili, sia mantenuto un adeguato franco di rispetto dalla falda freatica, comunque non inferiore a m. 1 (uno) del livello misurato nel periodo di massimo ravvenamento. Tale prescrizione, non trova applicazione nei seguenti casi:

- quando sia documentatamente comprovata l'assenza di qualsiasi collegamento con i flussi subalveo del corpo idrico principale;

- quando l'intervento rientra fra quelli utili alla riduzione del rischio idraulico o al miglioramento della regimazione del corso d'acqua, in questo caso schede d'intervento definiscono in modo prescrittivo le modalità da seguire per l'attuazione dei singoli interventi.

Nelle cave destinate all'estrazione di argilla, l'eventuale interferenza con falde freatiche sospese può avvenire solo se supportata da idoneo studio idrogeologico che ne dimostri l'ammissibilità.

### Art. 31. Ritombamenti

I P.A.E. comunali, in sede di adeguamento al presente piano, prevedono che le zone di estrazione siano recintate e vietate allo scarico di qualsiasi materiale non previsto nel piano di ripristino autorizzato.

Qualora il ripristino della cava preveda il riempimento, anche parziale, degli scavi con materiale proveniente dall'esterno, lo stesso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto del D. Lgs. 117/2008 e delle specifiche normative di settore, con particolare riferimento al D.M. 10 Agosto 2012, n. 161 in caso di terre e rocce da scavo ed al D. Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36 in caso di rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione.

### Art. 32. Interventi utili in materia di Sicurezza Territoriale

Il Comune può, in sede di redazione del P.A.E., prevedere un uso pubblico dell'area ad estrazione ultimata. In tal caso, la disponibilità e l'opportuna sistemazione finale, faranno parte degli oneri in capo al cavatore da regolamentare e garantire all'interno della convezione stipulata in sede di rilascio dell'Autorizzazione.

A titolo esemplificativo si citano i seguenti usi, relativi sia a compiti di protezione civile, sia al soddisfacimento del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche:

- a) i terreni siti in prossimità dei nuclei abitati, che a coltivazione avvenuta possono presentare un andamento pianeggiante, provvisti di idoneo sottofondo possono essere destinati all'atterraggio di elicotteri o all'approntamento di un campo d'emergenza;
- b) la viabilità di collegamento fra le aree estrattive e la viabilità pubblica può essere mantenuta anche dopo l'esaurimento della cava, e utilizzata come pista per i mezzi impiegati nello spegnimento di incendi;
- c) alcuni interventi possono contribuire alla riduzione del rischio idraulico o al miglioramento della regimazione del corso d'acqua.

Il presente strumento prevede già, per le aree estrattive di cui alla seguente tabella, una sistemazione finale rispondente agli obiettivi di cui al precedente punto c); nei casi specificati le allegate schede d'intervento definiscono le modalità da seguire per l'attuazione dei singoli interventi. La perimetrazione di tali aree potrà essere lievemente adeguata, dallo strumento comunale, all'andamento morfologico dei luoghi, di concerto con l'Autorità idraulica competente, al fine di migliorare l'efficienza idraulica dell'intervento.

Comune	Zonizzazione	Località	Materiale – Disponibilità mc.x 1000					Totale
			G.S	Cong	Calc	Aren.	Argil.	
Cesena	Polo 23	Cà Tana	500					500
Cesena	Polo 25	Il Molino	250					250
Cesena	Polo 26	Palazzina	*610					610
Cesena	Polo 28	Cà Bianchi	300					300
Cesena	Polo 37	Il Trebbo	*0					0
Forlì	Ambito 1	Villa Rovere	120					120

Galeata	Ambito 2	Prato	40						40
Meldola	Polo 38	Arenaccia	*210						210
Meldola	Ambito 1	La Chiusa	150						150
Predappio	Ambito 2	Serceto	108						108

\* Per il Polo 26 “Palazzina”, Polo 37 “Il Trebbo” e Polo 38 “Arenaccia”, nel caso di attuazione delle porzioni soggette all'art.19 bis delle presenti norme, sono assegnati gli ulteriori quantitativi come previsti all'art.19 bis medesimo.

Qualora le previsioni estrattive vengano inserite nella programmazione/pianificazione dell'Autorità idraulica competente, le stesse dovranno essere progettate ed attuate conformemente alla procedura prevista dai relativi piani/programmi.

### Art. 33. Temi Sitospecifici

Nella Carta dei Temi Sitospecifici sono riportati i tematismi che i Comuni, in sede di redazione di P.A.E., dovranno valutare al fine di verificare la compatibilità delle attività estrattive rispetto ai medesimi.

In relazione a tali tematismi, i Comuni in sede di redazione di P.A.E. dovranno inoltre verificare che nel tempo non siano sopravvenute modifiche agli strumenti di pianificazione che determinino le limitazioni di cui all'art. 35 co. 2 del P.T.C.P. In particolare:

1) in sede di P.A.E., in caso di individuazione di nuovi Ambiti estrattivi ai sensi dell'art. 12 delle presenti Norme, il Comune tenga conto che i seguenti tematismi possono assumere le limitazioni di cui all'art. 35 co. 2 del P.T.C.P.:

- a) Permessi di ricerca di Acque Minerali e Termali ex L.R. 32/1988, in caso di eventuale rilascio di Concessione a seguito di esito positivo del Permesso di Ricerca;
- b) Aree Calanchive di cui all'art. 20A co.2 punto b, in riferimento alla relativa classificazione operata in sede di P.S.C.;

2) in sede di P.A.E., in caso di individuazione di nuovi Ambiti estrattivi ai sensi dell'art. 12 delle presenti Norme, il Comune verifichi e dia conto delle disposizioni e/o norme di tutela vigenti nella pianificazione urbanistica in relazione ai Crinali (art. 20B del P.T.C.P.);

3) in sede di P.A.E., in caso di:

- a) Aree interessate da frane attive e quiescenti (art. 26 P.T.C.P.), si dovrà opportunamente motivare la sostenibilità e compatibilità dell'azione estrattiva rispetto al dissesto medesimo, prevedendo che nell'ambito dei lavori di coltivazione si eseguano opportune opere di ripristino e consolidamento anche al di fuori dell'area estrattiva vera e propria;
- b) Aree a Rischio frana individuate dalle Autorità di Bacino e ulteriori Ambiti interessati da fenomeni di dissesto di cui ai Piani Straordinari L.267/98 e/o Abitati da consolidare e trasferire (art. 29 e artt. da 39 a 41 bis del P.T.C.P.), si dovrà opportunamente motivare la sostenibilità e compatibilità dell'azione estrattiva rispetto alle norme specifiche dei relativi Piani di Bacino;
- c) Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art. 32 P.T.C.P.), si dovrà verificare e dare atto delle disposizioni e/o norme di tutela vigenti in relazione a tali Progetti;

4) in sede di P.A.E. sia previsto che in fase attuativa, in caso di:

- a) Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche (art. 55 P.T.C.P.), le sistemazioni finali delle aree estrattive dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto agli artt. 54 e 55 del P.T.C.P.;

- b) Cespuglieti, si proceda a puntuali verifiche del reale stato del soprassuolo al fine di verificare la loro evoluzione verso strutture forestali;
- c) Settore di ricarica di tipo C di cui alle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura del PTA regionale, l'attività estrattiva avvenga in modo da salvaguardare le risorse idriche sotterranee dei settori di ricarica da questo alimentati (A e B);
- d) Zone di protezione delle acque superficiali del PTA regionale, l'attività estrattiva avvenga in modo da salvaguardare le relative aree di alimentazione.

#### **Art. 34. Monitoraggio del Piano**

A cadenza annuale i Comuni redigono una Relazione sullo stato di attuazione del P.A.E. con evidenziati lo stato della pianificazione comunale, le procedure di valutazione di impatto ambientale concluse o in corso, le attività estrattive in corso, le azioni di monitoraggio effettuate e la verifica dell'andamento dei fabbisogni.

Tale relazione conterrà il dato ambientale scaturito dal monitoraggio degli indicatori ambientali individuati per ogni sito estrattivo e impianto di trattamento.

La relazione andrà trasmessa alla Provincia annualmente, entro il mese di Marzo.

Sulla base delle Relazioni trasmesse dai Comuni ai sensi del comma 1, in sede di verifica e revisione intermedia dell'attuazione del P.I.A.E., dopo 5 anni dalla sua approvazione, come prevista all'art.5 delle presenti norme, si provvederà a realizzare un Report di monitoraggio contenente tutti gli esiti del monitoraggio ambientale e di attuazione del presente Piano.

#### **Art. 35. Disposizioni transitorie**

Fino all'adeguamento dei Piani comunali al presente strumento, nei tempi specificati al precedente articolo 14, sono considerati conformi alle presenti norme tutti i P.A.E. adeguati al previgente Piano Infraregionale.

A decorrere dai termini specificati all'art. 14, in mancanza di Piani comunali già adeguati al presente strumento, le Amministrazioni comunali sospenderanno ogni determinazione relativa ad interventi in contrasto con le previsioni dello stesso.

### **Staff progettuale**

---

- Roberto Cimatti - *Dirigente del Servizio*
- Claudia Casadei
- Cristina Baldelli - *Responsabile del procedimento*
- Liana Bovelacci
- Elmo Ricci
- Milena Lungherini
- Paolo Errani
- Fiorenzo Rossetti
- Stefano Guardigli
- Elena Braschi
- Riccardo Balzani
- Patrizia Pollini
- Giuseppe Fantauzzi

### **Consulenza**

---

- ARPA Emilia-Romagna, Direzione Tecnica  
Centro Tematico Regionale Energia e Valutazioni Ambientali Complesse

### **Collaborazioni**

---

Provincia di Forlì-Cesena

- Servizio Pianificazione Territoriale
- Servizio Agricoltura, Spazio Rurale, Flora e Fauna

Regione Emilia-Romagna

- Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli